



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta dell'8 aprile 2014, composta da:

Avv. Silvana Panzera	Presidente relatore, est.
Avv. Francesco De Filippis	Membro supplente
Avv. Andrea Bernardini	Membro supplente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico della Signora Anna Visconti, (già) tesserata presso il TSN di Eboli (SA) ed ivi residente, Via I Maggio n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Santopietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Via Aloisi Masella n. 27, Pontecorvo (FR).

FATTO

1.- Con atto in data 5 marzo 2013, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, deferiva innanzi alla Commissione di Disciplina la Signora Anna Visconti, (già) tesserata presso il TSN di Eboli (SA), per aver gravemente violato la normativa statutaria e regolamentare, in particolare l'art. 55, comma 3, lett. a), l'art. 67, comma 1, lett. a) e d) dello Statuto UITA, gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, nonché gli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in seguito a *“comportamenti sostanziatisi in segnalazioni, esposti e denunce contro organi centrali UITA e soprattutto del Presidente dell'Ente che configurano”* – ad avviso della Procura – *“violazioni disciplinari protrattesi nel tempo, fin dal novembre 2008”*, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione della radiazione, ex art. 68, comma 2, lett. e) dello Statuto UITA.

Nell'atto di deferimento venivano riportate, tra le violazioni disciplinari di maggior significativo rilievo, quelle di seguito testualmente indicate:

- 1) *“esposto del 29 novembre 2008 inviato al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro della Difesa, Ministro dell'Interno, Ministro dell'Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Ministro alla Pubblica Amministrazione ed Innovazione, Ministro per la Semplificazione Normativa, Procura della Repubblica di Roma, relativo alla questione ‘agibilità delle sezioni di TSN a seguito di incidente occorso a Pordenone’, con il quale la tesserata – ipotizzando un’omessa vigilanza della UITA*

- sulle Sezioni - arriva a chiedere il commissariamento dell'Ente, esposto successivamente divenuto interrogazione parlamentare;*
- 2) esposto datato 31 maggio 2009, inviato a Ministero della Difesa - Ufficio Legislativo ed alla Corte dei Conti, per aver la UITS offerto 'il pranzo del 20 giugno 2009' in sede di assemblea Federale, omettendo di risparmiare fondi;*
 - 3) esposto del 12 settembre 2010, inviato al Presidente della Repubblica, al capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, ed al Ministro dell'Interno, che si riferisce ad una richiesta di informazione - fatta dal Presidente - circa i vari referenti politici che ogni Presidente di Sez. TSN aveva sul territorio, onde potersi far accreditare presso la 1^a Commissione Affari Costituzionali che, in quel periodo, stava discutendo della conversione della Direttiva C.E. 2008/51. Con tale esposto, ciò veniva definito come 'verosimile scopo di far pervenire pressioni sull'indiscussa imparzialità della suddetta Commissione' e si concludeva invitando le autorità in indirizzo 'ad effettuare tutte le verifiche del caso e valutare la possibilità di intervenire e sanzionare l'organo politico ed i diretti responsabili per riportare l'Ente Pubblico nell'alveo della legalità statutaria e della continenza con tutti i mezzi previsti dall'ordinamento, nessuno escluso, a dimostrazione che lo Stato e le sue Istituzioni esistono, si tutelano, vigilano e sanno farsi rispettare indistintamente da tutti';*
 - 4) esposto datato 3 ottobre 2010 inviato a Ministro della Difesa e Presidente del Coni avente ad oggetto le spese relative ai futuri campionati europei di Brescia 2011, a fronte di 'presunti conti in rosso' della UITS. Anche questo divenuto, poi, interrogazione parlamentare;*
 - 5) denuncia datata 25 ottobre 2010, di violazione del Codice di Comportamento Sportivo al Garante del Codice di Comportamento Sportivo presso il Coni, da parte del Presidente UITS, ing. Ernfried Obrist, circa i lavori di progettazione, di fattibilità e finanziamento del Poligono di Appiano San Michele, poi divenuta parte di interrogazione parlamentare. Tale denuncia è stata peraltro archiviata dal Garante in data 21 gennaio 2011;*
 - 6) esposto datato 17 aprile 2011, inviato a Ministro della Difesa, al Coni, al Prefetto di Massa Carrara, oltre che al Presidente ed al Consiglio Direttivo UITS ed alla Procura Federale UITS, contro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, rag. Luciano Iardella, a carico del quale pendeva procedimento penale che avrebbe fatto venire meno uno dei requisiti per essere socio di sezione TSN e, di*

conseguenza, avrebbe fatto insorgere l'insussistenza di uno dei presupposti per il mantenimento della carica: esposto che successivamente diveniva anche oggetto di interrogazione parlamentare.

La Procura evidenziava, altresì, che *“in data 15 novembre 2011 (nonostante la risposta data dalla UITS con nota esplicativa del 2 novembre 2011, inviata a tutti i destinatari a cui era stato indirizzato l'esposto e, quindi, anche alla Signora Anna Visconti) veniva presentato (...) nuovo esposto avente lo stesso oggetto (circa l'incompatibilità della carica ricoperta dal rag. Iardella), anche se relativamente ai profili di asserita violazione di obbligo di comunicazione del procedimento penale pendente, alla UITS medesima.”*. A tali esposti, si aggiunge, inoltre, *“un'ulteriore lettera, pervenuta alla UITS in data 15 febbraio 2013, contenente la richiesta di 'blocco della nomina di Ernfried Obrist a Presidente della UITS' a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche federali, in data 12/13 ottobre 2012, nota inviata, tra gli altri, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i ministri della Repubblica Italiana.”*

La Procura, quindi, premesso di aver inviato con raccomandata a.r. datata 31 gennaio 2013 atto di contestazione di addebito, dalla deferita ricevuta in data 5 febbraio 2013 e rimasta priva di riscontro nel termine alla stessa assegnato ex art. 19, n. 2, Reg. Giustizia UITS, rappresentava, ai fini del richiesto deferimento, che *“si può effettivamente ravvisare nel comportamento della tesserata Anna Visconti una grave violazione avente carattere disciplinare, configurabile nell'intento di porre in essere un disegno volto al discredito della UITS e dei suoi vertici, in particolare del suo Presidente”*; ed ancora, che *“ciò non è dato solo dal contenuto dei singoli esposti (spesso rivelatisi privi di alcun fondamento), ma sia dal tipo di diffusione che si è voluto dare agli stessi, sia dal numero/quantità dei medesimi, sia ancora dall'incessante continuità con cui, dal 2008, la tesserata, traendo spunto da qualsivoglia circostanza della quale è venuta a conoscenza, in modo martellante, ha seguito a esprimere pubblicamente giudizi sulle persone e sull'Ente UITS, lesivi della reputazione delle prime e dell'immagine della seconda, certamente travalicando (...) i limiti del legittimo diritto di critica. Infatti la condotta descritta non solo stride con i principi che dovrebbero animare chi si iscrive ad un organismo sportivo, così come previsto dai Principi Fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo – CONI, ma certamente viola quei doveri di lealtà, correttezza e probità a cui debbono attenersi tutti i tesserati UITS”*.

La Procura, pertanto, riteneva di chiedere *“il deferimento della tesserata Anna Visconti per l’addebito contestatole con la conseguente radiazione della stessa dall’ordinamento UITS”*, atteso che *“la condotta descritta si sostanzia in tutte le sopra esposte reiterate e gravi violazioni tra cui quelle di cui all’art. 67 lett. a) e d) dello Statuto Federale che comporta l’applicazione della suddetta sanzione ex art. 68, lett. e) Statuto Federale.”*

2.- Successivamente, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia del 7 marzo 2013, resa dal Presidente del (precedente) Collegio Giudicante, la Signora Visconti veniva ritualmente convocata per la seduta del 24 aprile 2013; alla deferita venivano concesse le facoltà e i termini di cui all’art. 21, comma 7 del predetto Regolamento.

3.- Alla suddetta seduta nessuno era presente per la deferita, né risultavano depositate memorie difensive. La Commissione di Disciplina (composta dall’Avv. Lina Musumarra, Avv. Achille Reali e Dott.ssa Felicia Greci), dopo aver ascoltato il Presidente in qualità di relatore e la Procura Federale (nella persona dell’Avv. Paola di Vincenzo, la quale si riportava all’atto di deferimento, rilevando, altresì la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 8, lett. f) del Regolamento di Giustizia), emetteva la decisione, dando lettura del dispositivo, dichiarando la sig.ra Anna Visconti responsabile dell’illecito disciplinare contestato e condannando la stessa, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, alla sanzione della radiazione dall’ordinamento UITS.

4.- Nelle more del deposito della motivazione della decisione, la Procura Federale, con atto del 22 maggio 2013, trasmetteva alla Commissione di Disciplina le note difensive della sig.ra Visconti indirizzate alla Procura Federale (ma inviate dal difensore avv. Santopietro a mezzo PEC alla Segreteria Generale UITS in data 22 febbraio 2013), demandando alla stessa Commissione *“qualsivoglia provvedimento ritenuto allo stato opportuno e ciò nonostante la voluta/omessa comparizione della deferita o del suo legale di fiducia all’udienza del 24 aprile 2013, atteso che l’ordinanza ex art. 21 Reg. Giust. è stata regolarmente inviata e ricevuta – in data 14 marzo 2013 – dalla stessa Anna Visconti che, pertanto, ne era bene a conoscenza come era a conoscenza della circostanza (specificata testualmente nella citata ordinanza) che alla Procura Federale non era giunto alcunché”*; la Procura Federale rilevava, altresì, la tardività di dette note, delle quali ne chiedeva lo stralcio.

Con dette note difensive la deferita chiedeva *“il rilascio della copia conforme dei documenti a sostegno dell’atto di contestazione d’addebito, con riserva di*

disconoscimento e produzione documentale all'esito dell'esame della documentazione richiesta".

5.- La Commissione di Disciplina, con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia del 22 maggio 2013, rimetteva in termini la sig.ra Visconti e fissava una nuova seduta per il 3 luglio 2013, disponendo la sospensione degli effetti della decisione assunta in data 24 aprile 2013.

6.- Alla suddetta seduta, presente la Procura Federale, nessuno compariva per la deferita; veniva acquisita nota dell'avv. Santopietro inviata a mezzo PEC in data 1 luglio 2013, nella quale si comunicava *"la non accettazione del contraddittorio, poiché l'omissione nell'invio degli atti del procedimento (nonostante l'espresso diritto della deferita di prenderne visione ed estrarne copia) non consente alla Sig.ra Visconti di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa"*; si avanzava, altresì, *"formale richiesta di ricusazione nei confronti dei soggetti firmatari del provvedimento di radiazione"*, riservando azione legale risarcitoria nei confronti della UITIS, dei componenti della Commissione di Disciplina e della Procura in caso di prosecuzione del giudizio.

La Procura Federale rilevava l'inammissibilità per tardività di dette note (nonché di quelle inviate alla stessa datate 22 febbraio 2013) e chiedeva, altresì, l'acquisizione agli atti del procedimento degli originali dei documenti allegati alla PEC del 22 febbraio (mandato difensivo) e del 1 luglio 2013, formulando richiesta di rinvio per esame di detta documentazione ed eventuali controdeduzioni.

La Commissione, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, disponeva a carico della deferita il deposito della predetta documentazione entro il termine del 23 luglio 2013 e rinviava il procedimento al 26 settembre 2013, riservando ogni provvedimento.

7.- Con nota datata 23 luglio 2013, trasmessa alla UITIS a mezzo PEC, l'avv. Santopietro rilevava che *"né la Procura Federale, né la Commissione di Disciplina hanno messo a disposizione (...) la documentazione alla base del deferimento"* e che *"stante la negligenza tanto del Procuratore Federale, quanto della Commissione, la Sig.ra Visconti segnalerà il caso alla competente Procura della Repubblica"*, dichiarando la conformità agli originali delle note e del mandato di cui alla PEC del 22.02.2013 e del 01.07.2013, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

8.- Alla seduta del 26 settembre 2013 nessuno compariva per la deferita e veniva acquisita nota dell'avv. Santopietro, con la quale si comunicava l'impossibilità a

presenziare per motivi di salute. La Commissione di Disciplina, stante la richiesta di rinvio del legale, fissava una nuova seduta per il 29 ottobre 2013 per i medesimi incombenti.

9.- Alla suddetta seduta compariva il difensore della sig.ra Visconti, il quale insisteva per l'accoglimento delle richieste di cui ai precedenti scritti difensivi, riportandosi alle note conclusive, depositate ed allegate al verbale della riunione, con le quali si chiedeva, tra l'altro, che i componenti la Commissione di Disciplina e la Procura Federale (Procuratore e Sostituto Procuratore) si astenessero dal giudizio, avanzando, in subordine istanza di ricusazione; per la negata ipotesi di non astensione degli organi suddetti e di rigetto dell'istanza di ricusazione, insisteva per *“l'improcedibilità e/o inammissibilità del procedimento disciplinare per difetto assoluto di contraddittorio”* e chiedeva, in via subordinata, *“il proscioglimento della sig.ra Visconti per totale assenza di prove e per intervenuta prescrizione dei presunti addebiti”*.

La Commissione di Disciplina riservava ogni provvedimento; con successiva ordinanza del 19 novembre 2011 - vista l'istanza di ricusazione ed integrato il Collegio giudicante con l'avv. Silvana Panzera in sostituzione della Dott.ssa Felicia Greci dimessasi dall'incarico - disponeva *ex art. 17, comma 7 del Regolamento di Giustizia* la trasmissione degli atti del presente procedimento al Presidente della Commissione di Disciplina d'Appello per i provvedimenti di competenza.

10.- Con provvedimento del 19.12.2013 il Presidente della Commissione di Disciplina d'Appello accoglieva parzialmente *“l'istanza di ricusazione proposta dalla sig.ra Anna Visconti, nei confronti del Presidente del Collegio avv. Lina Musumarra e del componente dello stesso avv.to Achille Reali che ha emesso l'ordinanza 22 maggio 2013 con la quale è stata disposta la sospensione degli effetti della decisione 24 aprile 2013, con cui era stata applicata la sanzione della radiazione dall'UITS della sig.ra Anna Visconti.”*; disponeva *“la sostituzione nel detto Collegio in luogo dei giudici ricusati dei giudici supplenti dr. Francesco De Filippis e avv. Andrea Bernardini, sotto la presidenza dell'avv. Silvana Panzera.”*; dichiarava *“l'inefficacia dell'ordinanza sopra indicata e di tutti gli atti conseguenti e successivi”*, demandando al nuovo Collegio giudicante la decisione su *“se e quali atti compiere e come condurre o meno l'eventuale, successivo procedimento”*.

11.- Con successiva ordinanza *ex art. 21 del Regolamento di Giustizia*, emessa dal Presidente di questa Commissione in data 25 febbraio 2014, veniva fissata nuova udienza di discussione per la seduta dell'8 aprile 2014, assegnando alla deferita i termini

e le facoltà di cui all'art. 21, comma 7 del predetto Regolamento, con sospensione, in via cautelare, degli effetti del dispositivo assunto dal precedente Collegio Giudicante.

12.- Alla seduta dell'8 aprile 2014 non compariva né la deferita né il suo legale avv. Santopietro. La Commissione procedeva ad acquisire nota di pari data, inviata mezzo fax dall'avv. Santopietro, con la quale comunicava che *“la Sig.ra Anna Visconti non risulta, ad oggi, tesserata per alcuna sezione di TSN Nazionale”* e che *“essendo un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo, la Sig.ra Visconti non può essere oggetto di alcun procedimento disciplinare, non avendo la Commissione di Disciplina alcuna giurisdizione”*; venivano, altresì, acquisite le conclusioni scritte presentate dalla Procura federale ex art. 19, comma 3 del Regolamento di Giustizia, con le quali la stessa si riportava integralmente al proprio atto di deferimento, insistendo nell'applicazione della sanzione della radiazione (ovvero, in subordine, nell'applicazione della diversa sanzione ritenuta di giustizia dalla Commissione); evidenziando, altresì, la rituale comunicazione dell'ordinanza del 25.02.2014 alla parte e all'avv. Santopietro e che *“alcuna memoria difensiva è giunta alla UITS”*.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

La Commissione è chiamata a pronunciarsi sugli addebiti mossi dalla Procura Federale per violazione da parte della suddetta Signora Anna Visconti di norme giuridiche ampiamente illustrate in narrativa.

In proposito, è sufficiente ricordare che l'art. 67 dello Statuto UITS specifica le situazioni riconducibili nell'ambito delle infrazioni disciplinari, tra cui spicca la violazione del principio di lealtà e correttezza: principio di generale applicazione da investire anche le esternazioni compiute da parte della suddetta (ex) tesserata, qualora si configurino come lesive dell'immagine dell'Unione, nonché del prestigio e della dignità ed onorabilità degli Organi della stessa. Il successivo art. 68 statuisce le sanzioni da irrogare agli affiliati ed ai tesserati UITS, con la puntuale precisazione delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per la loro comminazione; detta norma dispone, altresì, che, in caso di inosservanza da parte del tesserato delle disposizioni statutarie degli artt. 59 e 60, la sua condotta costituisce grave infrazione disciplinare, sanzionabile anche con la misura massima della radiazione.

Il suesposto quadro normativo è integrato dall'art. 30, comma 5, dello Statuto, in virtù del quale *“Sono punibili coloro che, **anche se non più tesserati**, per i fatti commessi in*

costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altre disposizioni loro applicabili”, assumendo rilevanza, quindi, ai fini della punibilità, “i fatti commessi in costanza di tesseramento”. Così precisato il sistema giuridico applicabile alla fattispecie in esame, si soggiunge che l'art.6 dello Statuto della Sezione di Tiro a segno, cui aderiva la Signora Anna Visconti, richiama le sopra riportate disposizioni statutarie.

In via preliminare, va precisato che, ai fini del decidere, non possono essere prese in considerazione le note meramente trasmissive di articoli di stampa, le quali sono inidonee ad assurgere a momento denigratorio, imputabile alla deferita, nei confronti dell'Unione oppure quale intento lesivo degli Organi della stessa, configurandosi come mero atto di trasmissione, con effetti conoscitivi, mirante a portare a conoscenza dei soggetti interessati quanto segnalato dalla stampa.

Le eccezioni formulate, a più riprese, dalla difesa della Signora Anna Visconti, riguardanti la non sottoscrizione da parte della stessa delle denunce ed esposti in atti, nonché il difetto di giurisdizione di questa Commissione, a causa del mancato tesseramento della Visconti a decorrere dal 2013, vanno respinte. Merita ricordare che la prima eccezione è stata sollevata tardivamente, quando il procedimento era ormai in fase avanzata e non è sorretta da alcun elemento probatorio, anche indiziario. Analogamente infondata, in virtù di quanto statuito dal citato art. 30 comma 6 dello Statuto UITS, è l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Commissione, tenuto conto che i fatti contestati addebitati alla sig.ra Visconti sono stati dalla stessa commessi in costanza di tesseramento.

Si aggiunga, inoltre, che la sig.ra Visconti è stata ritualmente convocata in giudizio ex art. 21 del Regolamento di Giustizia (dal precedente Collegio con ordinanza del 5 marzo 2013 e dal presente Collegio con ordinanza del 25 febbraio 2014), con concessione alla stessa delle facoltà di cui alla citata disposizione: in primis, quella di estrarre copia degli atti posti a sostegno dell'atto di deferimento, nonché di depositare memorie difensive ed articolare mezzi istruttori. Ragion per cui la presente Commissione non ravvisa alcuna ragione di “improcedibilità e/o di inammissibilità del procedimento disciplinare per difetto assoluto del contraddittorio”.

Definito così il *tema decidendum*, appare indubbio che le molteplici affermazioni scritte dalla convenuta, con ampia diffusione alle massime Autorità dello Stato e per oltre un quinquennio, non possono non configurarsi quali atti fortemente spregevoli e lesivi del prestigio dell'Unione, nonché dei suoi Organi.

Dall'esame della copiosa documentazione agli atti, emerge senza dubbio alcuno il gravissimo comportamento tenuto dalla signora Anna Visconti, connotato da continuità per essersi protratto per lungo tempo, dal 2008 al 2013 e dal medesimo ed unico intento, quello cioè di ledere la reputazione dell'immagine dell'Unione Italiana Tiro a Segno – che, si ricorda, non è solo una federazione sportiva riconosciuta dal Coni, quale ente vigilante, ma anche un ente pubblico sottoposto alla costante vigilanza del Ministero della Difesa - e della dignità dei suoi organi direttivi, tramite l'invio di esposti e denunce ai soggetti che rappresentano le istituzioni sia in ambito statale (a partire dalla più alta carica quale il Presidente della Repubblica), che in quello sportivo (dal Presidente del Coni al Garante del Codice di Comportamento Sportivo istituito presso il Coni) e alla stessa Procura della Repubblica.

Si deve stigmatizzare la gravità del predetto comportamento, di natura certamente diffamatoria per le circostanze di fatto enunciate, non rispondenti a verità e calunniose, nonché per le modalità espressive di tali circostanze – come emerge dalla stessa documentazione agli atti (cfr., lettera 6 dicembre 2010 a firma del Presidente UITIS, Ing. Obrist, in relazione all'esposto del 3 ottobre 2010; provvedimento di archiviazione pronunciato dal Garante del Codice di Comportamento Sportivo in data 21 gennaio 2011, nel quale, con riferimento all'esposto del 25 ottobre 2010 in ordine alla prospettata “*situazione di possibile conflitto di interessi*” in cui sarebbe incorso il Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno con riferimento al Poligono di tiro di Appiano San Michele, si afferma testualmente che “*sul piano oggettivo dei fatti non sussiste alcun elemento idoneo a supportare neppure una ipotesi di conflitto apparente di interessi*”; lettera del 16 dicembre 2011 a firma del Segretario Generale UITIS, Maurizio Leone in relazione all'esposto del 17 aprile 2011; lettera del 2 dicembre 2011 a firma del Presidente Obrist, riguardante lo stesso esposto; lettera del 10 settembre 2010, a firma del Presidente Obrist, relativa ai predetti fatti; lettera del 2 novembre 2011, a firma del Presidente Obrist, nonché lettera del 4 maggio 2011, a firma dell'avv. del Papa e del rag. Luciano Iardella, sempre in relazione all'esposto del 17 aprile 2011; lettera del 15 febbraio 2013, a firma del Segretario Generale UITIS, Maurizio Leone in ordine alla comunicazione, trasmessa tramite e-mail, dalla Signora Anna Visconti in data 7 febbraio 2013 inviata, tra gli altri, al Presidente del Consiglio e a tutti ministri ed avente ad oggetto la richiesta di “*blocco della nomina di Ernfried Obrist a Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno per il suo terzo mandato*”).

Merita ricordare che il Presidente, con spirito democratico e di massima trasparenza, ebbe a comunicare alla Signora Anna Visconti la realtà dei fatti conformi al sistema giuridico dell'Unione e posti in essere in modo del tutto regolare, dissipando anche il più recondito dubbio sulla condotta gestionale non conforme agli interessi e al diritto dell'Unione. A ciò aggiungasi che, il Garante del Codice di comportamento sportivo ebbe a ritenere pienamente legittimo il comportamento degli Organi dell'Unione, disponendo - in data 21 ottobre 2011 - l'archiviazione dell'esposto della Signora Anna Visconti, datato 3 ottobre 2010.

Ciò rilevato, non vi è dubbio che la Signora Anna Visconti, quale soggetto appartenente all'ordinamento sportivo in forza del tesseramento UITS all'epoca dei fatti, ha gravemente violato i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità che devono informare l'agire di tutti i tesserati in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva, al fine di cooperare attivamente per l'ordinata e civile convivenza sportiva, come prescritto dal Codice di Comportamento Sportivo del Coni e, nel caso di specie, dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia UITS.

Alla luce delle surriferite considerazioni, la Commissione ritiene ampiamente fondate e provate le circostanze e le relative argomentazioni giuridiche esposte dalla Procura Federale nell'atto di deferimento e ribadite nella memoria presentata all'udienza dell'8 aprile 2014. Conseguente che la condotta della Signora Anna Visconti, tesserata UITS all'epoca dei citati eventi, assume connotati di estrema gravità, sia perché protrattasi per un lungo periodo di tempo sia perché comprova la manifesta volontà di pregiudicare l'elevato ruolo istituzionale dell'Unione, nonché il prestigio del suo Presidente. Si concreta, in tal modo, una continuazione di atteggiamenti fortemente censurabili e totalmente inammissibili, tenuto anche conto dei chiarimenti, a più riprese, forniti dal Presidente dell'Unione, nonché della sopracitata pronuncia del Garante del Codice del comportamento sportivo.

In conformità della richiesta della Procura Federale, rigettate le eccezioni della difesa della deferita sopra illustrate, la Commissione qualifica i fatti addebitati alla Signora Anna Visconti gravissimamente riprovevoli, integrando gli stessi la previsione di cui all'art. 67 lett. a) e d), con conseguente applicazione della sanzione della radiazione ex art. 68 comma 2, lett. e) e comma 6 dello Statuto UITS, che, per quanto gravissima, appare appropriata alla gravità delle condotte dalla medesima tenute in costanza di tesseramento.


P.Q.M.

visti gli artt. gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, lett. a) e d), 68, comma 2, lett. e) e comma 6 dello Statuto UITS, nonché gli artt. 1, 3 comma 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS, dichiara la signora Anna Visconti colpevole della violazione contestata e per l'effetto la condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della radiazione dall'ordinamento UITS. Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 8 aprile – 7 maggio 2014

Il Presidente, relatore estensore

Avv. Silvana Panzera



Il Membro supplente

Avv. Francesco De Filippis



Il Membro supplente

Avv. Andrea Bernardini



Il Segretario

Sig. Luca Stefanini

